

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA
SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 11607/2022

^^^

PER: DIPINO DALILA (C.F.: DPNDLL92B62H703V), nata a Salerno il 22/02/1992 e residente ad Amalfi, in via Finestra 5 (84011), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro *pro – tempore* - **U.S.R. PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12 (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistenti-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: LETTIERI VALENTINA, elettivamente domiciliata in Vico Parrettari n. 62 (80133), Napoli.

^^^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del D.D.G. prot. n. 11881 del 20.03.2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sostituendo il precedente D.D. M.I. – U.S.R. Campania prot. n. 29193 del 19.07.2022, ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A022 – Italiano,

Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado” per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

**E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON I MOTIVI AGGIUNTI
PRESENTATI IN DATA 07/10/2022 DINANZI AL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:**

1. Del D.D.G. prot. n. 29193 del 19.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado” per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

**E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO PRINCIPALE
DINANZI AL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:**

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso “A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado” per la Regione Campania, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione per l’espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Del D.D.G. prot. n. 5025 del 06.04.2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per la Campania ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e il relativo calendario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, nella parte in cui non è inserito il suo nominativo;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A022” di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all’Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso “A022” di appartenenza.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- La ricorrente, in qualità di docente che partecipava alla procedura indetta con D.D. M.I. n. 499/2020, adiva il T.A.R. Campania al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente decretava il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 per la classe di concorso “A022”, per la Regione Campania.
- In particolare, la ricorrente otteneva il punteggio di **68,00/100** e dunque veniva esclusa per una domanda dalla partecipazione alla prova orale del concorso in oggetto, tenuto conto che per accedere alla prova orale era sufficiente il punteggio di almeno 70/100.
- La ricorrente chiedeva pertanto in via cautelare d’urgenza al T.A.R. Campania di essere ammessa alla prova orale del concorso ordinario per cui è causa, rappresentando la manifesta illegittimità dell’esclusione subita, tenuto conto che l’Amministrazione resistente inseriva all’interno dei quesiti risposte che non potevano considerarsi univocamente corrette.
- Il T.A.R. della Campania non accoglieva l’istanza cautelare neanche in sede di successivi motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 07/10/2022 avverso il provvedimento di cui al prot. n. 29193 del 19/07/2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per la Campania pubblicava la graduatoria di merito per la classe di concorso e la Regione di appartenenza della ricorrente, ove il suo nominativo non risultava inserito.
- Con Ordinanza n. 6216/2022 pubblicata il 10/10/2022 il T.A.R. Campania – Napoli

dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quella del T.A.R. del Lazio, dinanzi al quale la ricorrente incardinava il presente procedimento con atto di riassunzione ritualmente notificato e depositato nei termini di legge.

- Con atto di riassunzione ritualmente notificato e depositato in data 11.10.2022 dinanzi al T.A.R. del Lazio, Sede di Roma, la ricorrente riformulava le medesime censure già avanzate con il ricorso introduttivo dinanzi al T.A.R. della Campania, chiedendo in via cautelare di poter essere ammessa con riserva allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto.
- Con Ordinanza cautelare n. 6931/2022 del 11.11.2022 il T.A.R. del Lazio respingeva l'istanza cautelare formulata dalla docente Dipino, disponendo un incombente istruttorio a carico del Ministero odierno resistente.
- Con D.D.G. prot. n. 11881 del 20.03.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) – U.S.R. per la Campania, a modifica e sostituzione del precedente D.D. prot. n. 29193 del 19.07.2022 per la Regione Campania, pubblicava la graduatoria di merito del concorso ordinario docenti per la classe di concorso “A022” rettificata, ciò motivando sulla base della ammissione al colloquio di candidati per i quali veniva ricalcolato il punteggio (***cfr. doc. 1: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per la Campania prot. n. 11881 del 20.03.2023***).
- Si precisa ancora in tale sede il grave pregiudizio subito dalla odierna ricorrente la quale, ancora una volta, con la pubblicazione della graduatoria come da ultimo rettificata, ha assistito al mancato inserimento del suo nominativo laddove invece avrebbe pieno diritto ad essere prioritariamente ammessa allo svolgimento della prova orale del concorso per cui è causa, al fine di poter eventualmente successivamente essere inserita tra i vincitori del concorso ordinario docenti.
- Si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente non superava la prova scritta del predetto concorso per soli 2,00 punti, a causa delle irregolari modalità di predisposizione dei quesiti programmati dal Ministero resistente, il quale ha individuato come corrette risposte che non possono univocamente considerarsi come tali.
- A conferma della fondatezza del giudizio in tale sede azionato, nonché del possesso in

capo alla ricorrente di numerose competenze professionali, basti considerare che la medesima ha superato il concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A011" con il punteggio di 178,25/250, ottenendo l'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso "A011" e "A012".

- Per quanto esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate ed ai motivi di impugnazione oggetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti già presentati avverso il D.D. M.I. – U.S.R. Campania prot. n. 29193 del 19.07.2022, che si intendono in tale sede richiamati ed ai quali ci si riporta integralmente, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo TAR chiedendo l'annullamento del D.D. prot. n. 11881 del 20.03.2023 e del relativo allegato avente ad oggetto la graduatoria di merito rettificata del concorso ordinario docenti di cui al D.D. n. 499/2020 per la sua classe di concorso "A022" di appartenenza, Regione Campania, per i seguenti motivi di

DIRITTO

ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ IN SEDE DI PROVA CONCORSUALE.

Si precisa ancora come la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario docenti sia stata determinata dal mancato rispetto, da parte del Ministero resistente, dei criteri individuati nei "*Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta*", condizione che ha determinato la predisposizione dei quesiti da parte del Ministero in maniera non conforme.

Si rammenta difatti che il Ministero resistente ha considerato come giuste risposte invece errate, o ha inserito nello stesso quesito più risposte corrette.

Si richiamano i motivi già posti a sostegno delle censure di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, come già richiamate nei precedenti motivi aggiunti, tenuto conto che la ricorrente è stata ampiamente pregiudicata nei quesiti n. 33) e 39) in relazione ai

quali, per i motivi che saranno di seguito esposti, si ritiene che l'Amministrazione resistente debba procedere rispettivamente per la n. 33) alla individuazione della corretta risposta mentre per la n. 39) all'annullamento della predetta.

1. QUESITO N. 33:

DOMANDA 33

Da' be' rami scendea

(dolce ne la memoria)

una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo;

et ella si sedea

humile in tanta gloria,

coverta già de l'amoroso nembro.

Qual fior cadea sul lembo,

qual su le treccie bionde,

ch'oro forbito et perle

eran quel di a vederle;

qual si posava in terra, et qual su l'onde;

qual con un vago errore

girando pareva dir: Qui regna Amore.

Nella citazione della IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*, quale verso costituisce l'inizio della sirima?

a	Qual fior cadea sul lembo	X
b	Qual con un vago errore	
c	Da' be' rami scendea	
*d	Qual su le treccie bionde	

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta “*Qual fiore cadea sul lembo*”, mentre veniva considerata corretta quella “*Qual su le treccie bionde*”.

La domanda n. 33 richiedeva di individuare il verso che costituisce l'inizio della sirima (o sirma) nella IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*.

Il verso “Qual fior cadea sul lembo” è tradizionalmente indicato come la *chiave* della stanza che, tuttavia, non ha una classificazione univoca. Sebbene sia da alcuni considerata un verso autonomo, molti altri studiosi la considerano parte integrante della sirima, di cui costituisce il primo verso, in funzione di collegamento (*concatenatio*) con la *fronte* o il secondo *piede* della canzone.

Si veda a tal proposito Ciociola, Marcello, alla voce “Canzone”, in *Enciclopedia dell'italiano*, diretta da Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. I,

2010, p. 171: “A partire da Dante, è frequente che il primo verso della sirma rimi con l’ultimo del secondo piede (*concatenatio*)”.

In particolare, riguardo alla struttura metrica della canzone petrarchesca in oggetto *Chiare, fresche e dolci acque*, disponiamo della dettagliata descrizione di Pietro G. Beltrami, rinomato professore di Filologia romanza, nonché uno dei maggiori esperti attualmente in circolazione di metrica italiana, autore di svariati manuali di metrica, adottati come testi di riferimento in numerosi corsi di laurea. Nel suo volume *Gli strumenti della poesia*, Bologna, Il Mulino, 1996; Nuova ed. 2002, Beltrami descrive la canzone antica o petrarchesca (§§ 153-164), facendo riferimento specifico al componimento *Chiare, fresche e dolci acque*. Si riporta di seguito la scansione metrica fornita da Beltrami (p. 100) (Cfr. doc. 7 ricorso introduttivo):

I piede	a	Chiare, fresche et dolci ACQUE,	
	b	ove le belle mEMBRA	
	C	pose colei che sola a me par dONNA;	
Il piede	a	gentil ramo ove piACQUE	
	b	(con sospir' mi rimEMBRA)	5
	C	a lei di fare al bel fiancho colONNA;	
sirma	c	herba et fior' che la gONNA	
	d	leggiadra ricovERSE	
	e	co l'angelico sENO;	
	e	aere sacro, serENO,	10
	D	ove Amor co' begli occhi il cor m'apERSE:	
	f	date udïenza insiEME	
	F	a le dolenti mie parole estrEME.	
I piede	a	S'egli è pur mio destINO,	
	b	e 'l cielo in ciò s'adOPRA,	15
	C	ch'Amor quest'occhi lagrimando chiUDA,	
Il piede	a	qualche gratia il meschINO	
	b	corpo fra voi ricOPRA,	
	C	e torni l'alma al proprio albergo ignUDA.	
sirma	c	La morte fia men crUDA	20
	d	se questa spene pORTO	
	e	a quel dubbioso pASSO:	
	e	ché lo spirito IASSO	
	D	non poria mai in più riposato pORTO	
	f	né in più tranquilla fOSSA	25

	F	fuggir la carne travagliata et l'OSSA.	
		. . .	
congedo	D	Se tu avessi ornamenti quant'ài voglia,	66
	f	potresti arditamENTE	
	F	uscir dal boscho, et gir in fra la gENTE.	

Escludendo il *congedo*, secondo Beltrami (§ 155, p. 101; § 158, p. 102), ogni stanza è articolata in due parti principali: la prima è costituita da due *piedi* (oggi per lo più nota come *fronte*); la seconda, detta *sirma*, non può essere suddivisa ulteriormente, motivo per il quale è detta *indivisibile*. Riprendendo le parole di Beltrami (§ 159, p. 102): “Nell’esempio, **il primo verso della sirma rima con l’ultimo del secondo piede**. Questa rima si dice *concatenatio* [concatenazione], e si è stabilizzata con Dante; dopo di lui è raro che manchi (è sempre presente in Petrarca). La stessa figura è detta anche **chiave**” [grassetto aggiunto]. Com’è chiaro dal passo riportato, nei manuali specializzati la *chiave* è considerata parte della sirma, di cui rappresenta il primo verso, e non un elemento a sé stante.

Tale ripartizione è accolta in numerosi manuali di metrica e di storia della letteratura italiana nonché nelle principali edizioni critiche del *Canzoniere* di Petrarca. Si vedano i seguenti esempi, raggruppati per tipologia:

- Manuali di metrica in uso nelle università (Cfr. doc. 8 ricorso introduttivo):
 - Beltrami, Pietro, *La metrica italiana*, Bologna, Il Mulino, 1991, Nuova ed. 1994, p. 61.
 - Elwert, W. Theodor, *Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri*. Firenze, F. Le Monnier, 1973, p. 119.
 - Orlando, Sandro, *Manuale di metrica italiana*. Bompiani, 1993, pp. 107-111.

- Pazzaglia, Mario, *Manuale di metrica italiana*, Sansoni Editore, 1990, pp. 97-98.

▪ Manuali di storia della letteratura italiana (molti di questi in uso nelle università)

(Cfr. doc. 9 ricorso introduttivo):

- Contini, Gianfranco, *Letteratura italiana delle origini*, Italia, Rizzoli Libri, 2013, p. 595. Baldi, Guido, Giusso, Silvia, Razetti, Mario, Zaccaria, Giuseppe, *I classici nostri contemporanei*, vol. 1, Paravia, 2016.

- Luperini, Romano, Cataldi, Pietro, Marchiani, Lidia, Marchese, Franco, *Liberi di interpretare*, vol. 1A, Palumbo editore, 2019, p. 112.

- Segre, Cesare, Martignoni, Clelia, *Guida alla letteratura italiana: testi nella storia*, Milano, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 1991, p. 619.

- Tellini, Gino, *Letteratura italiana. Un metodo di studio*, Firenze, Le Monnier Università, 2011, p. 53.

- Terrile, Alessandra, Biglia, Paola, Terrile, Cristina, *Zefiro. Letteratura italiana. Dalle origini al Cinquecento*, vol. 1, Paravia, pp. 527-528.

▪ Edizioni critiche del Canzoniere (Cfr. doc. 10 ricorso introduttivo):

- Bettarini, Rosanna (a cura di), edizione critica *Canzoniere. Rerum Volgarium Fragmenta*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005, p. 590.

- Savoca, Giuseppe (a cura di), edizione critica *Rerum Volgarium Fragmenta*, Firenze, Leo S. Olschki 2008, p. 209.

Secondo tali autori le strofe della canzone petrarchesca e in particolare di *Chiare, fresche e dolci acque* sono costituite da due piedi *abC* e una sirma *cdeeDfF*, comprendente la chiave.

Seguendo, dunque, le indicazioni appena riportate sulla scansione della canzone petrarchesca, la stanza riprodotta nella domanda 33 dovrebbe essere così suddivisa:

I piede	a	Da' be' rami scendEA	40
	b	(dolce ne la memORIA)	
	C	una pioggia di fior' sovra 'l suo grEMBO;	
II piede	a	et ella si sedEA	45
	b	humile in tanta glORIA,	
	C	coverta già de l'amoroso nEMBO.	
sirma	c	Qual fior cadea sul IEMBO,	50
	d	qual su le treccie biONDE,	
	e	ch'oro forbito et pERLE	
	e	eran quel dì a vedERLE;	
	D	qual si posava in terra, et qual su l'ONDE;	
	f	qual con un vago errORE	
	F	girando pareva dir: Qui regna AmORE.	

Il verso iniziale della sirma risulta quindi il v. 46 “Qual fior cadea sul lembo”, ovvero la risposta fornita e non il v. 47 “qual su le treccie bionde”, ossia la risposta indicata come corretta dal Ministero.

In conclusione, si riconosce che per tradizione è invalso l'uso di considerare separatamente il verso *chiave*, come fanno molti manuali; tuttavia, altrettanti manuali, tra cui saggi specialistici redatti da **alcuni tra i più autorevoli filologi italiani, sostengono che nella canzone petrarchesca la *chiave* sia parte della sirma e ne costituisca il primo verso.**

Pertanto, poiché la risposta considerata corretta dal Ministero non è l'unica possibile (se non anche la meno rigorosa), si chiede di riconoscere come risposta corretta la risposta “Qual fior cadea sul lembo”.

Tale prospettiva è confermata, del resto, anche da eminenti filologi e linguisti contemporanei come il Prof. Beltrami, Professore emerito dell'Università di Pisa, già Professore ordinario di “Filologia e linguistica romanza” e il Prof. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari i quale, nelle perizie rese che si allegano in atti, hanno riconosciuto quanto in tale sede espresso (Cfr. doc.ti 11-12 ricorso introduttivo).

Alla luce di quanto sopra espresso, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito di ordinare alla resistente Amministrazione la rivalutazione del quesito n. 33), al fine di considerare come

corretta la risposta fornita dalla ricorrente, in aggiunta se non in luogo di quella individuata dal Ministero.

2. QUESITO N. 39:

DOMANDA 39

"Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno venire più a suonare in questo spazio".

In quale funzione è usato il verbo *fare* nel periodo precedente?

a	Ausiliare	
b	Fraseologica	X
*c	Causativa	
d	Servile	

Punteggio: 0,00

Il Ministero ha indicato come risposta corretta quella di cui alla funzione "*Causativa*", in luogo di quella fornita dalla ricorrente "*Fraseologica*".

La risposta indicata come corretta dal Ministero non può considerarsi tale in quanto, **negli studi del settore, la classificazione del verbo "*fare*" non risulta univoca né la sua funzione in questo periodo può ritenersi causativa.**

Riguardo alla classificazione, innanzitutto, il verbo *fare* + infinito **non riceve da tutte le grammatiche in circolazione la stessa collocazione** (Cfr. doc. 13 ricorso introduttivo).

Per alcuni manuali sarebbe da ricondurre ai verbi fraseologici, di cui le costruzioni *fare* e *lasciare* + infinito con valore causativo costituiscono talvolta una sottocategoria. Si vedano ad esempio i seguenti manuali, tra i più diffusi nelle scuole:

- G. Pittàno, M. Anzi, L. Gerosa, *Una per tutti. Grammatica della lingua italiana*, Torino, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2013.
- M. Sensini, *In chiaro. Dalle conoscenze alle competenze linguistiche*, Milano, 2014.
- R. Zordan, *A rigor di logica*, Milano, Fabbri, 2019.

Per altri, i verbi *fare* e *lasciare* devono essere classificati come verbi *modali* o servili. Si veda ad esempio:

- P. Trifone, M. Palermo, *Grammatica italiana di base*, Bologna, Zanichelli, 2014, p. 130.

Si tenga presente che i termini *servile* e *modale* sono intercambiabili. Si veda al tal proposito Serianni, Luca (2000). *Italiano: grammatica, sintassi, dubbi*, con la collaborazione di Alberto Castelvechio. Milano, Garzanti, p. 279, in allegato.

Pertanto, in assenza di una bibliografia di riferimento fornita ai candidati, per tale quesito sarebbero possibili più risposte (causativa, servile, fraseologica), a seconda del manuale adottato, facendo venire meno il requisito dell'univocità della risposta.

Inoltre, entrando nel merito specifico della domanda, che riguardava la **funzione** del verbo *fare*, il quesito fa chiaramente confusione tra i diversi livelli dell'analisi linguistica, sovrapponendo il livello della forma (cioè la sintassi) a quello della funzione (ovvero la semantica).

Infatti, se sul piano sintattico la costruzione in oggetto può definirsi causativa (essendo costruita con la forma *fare*+infinito), dal punto di vista semantico **la sua funzione non risulta causativa**.

La costruzione con *fare* in questo periodo è da classificare, infatti, come '**falsa**' **causativa**, secondo la definizione del linguista Raffaele Simone, professore emerito dell'Università Roma Tre, ordinario di Linguistica generale prima all'Università "La Sapienza" di Roma, poi a Roma Tre, dottore honoris causa all'Università di Lund, nonché Accademico della Crusca.

Lo studioso, infatti, sulla base del loro valore semantico, distingue le costruzioni (sintatticamente) causative in più tipi. Si vedano Simone, Raffaele, voce "causativa, costruzione", in *Enciclopedia dell'Italiano*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, 2010, p. 193 e Simone, Raffaele & Cerbasi, Donato, *Types and diachrony of Romance causatives*, "Romanische Forschungen", 113, H. 4, 2001, pp. 441-473 (Cfr. doc. 14 ricorso introduttivo).

Affinché una certa costruzione possa definirsi una 'vera' causativa devono essere presenti due agenti, l'Iniziatore (colui che istiga l'azione) e l'Esecutore (colui che esegue l'azione), i quali intrattengono un rapporto di natura gerarchica, in cui l'Iniziatore esercita un potere tale da indurre l'Esecutore a compiere un'azione (Simone 2010, p. 192). Dagli esempi (28) "l'imperatore fece costruire una flotta ai marinai" e (29) "il comandante ha fatto spostare il reggimento in un altro reparto" riportati da Simone (2010, p. 193), si evince che l'Iniziatore (rispettivamente l'imperatore e il comandante) ha un elevato grado di controllo sull'Esecutore, ma un modesto livello di azione (comanda, impone, obbliga), mentre l'Esecutore non ha alcun controllo sull'azione, è solo colui che la esegue (costruisce, sposta). In altre parole nelle costruzioni causative propriamente dette si "codifica un alto grado di forza causativa tra un Iniziatore e un Esecutore" (Simone, 2010, p. 193).

Tali requisiti non sono rintracciabili nel periodo specifico oggetto della domanda: "non ci faranno venire", dove l'Iniziatore dell'azione *venire* è rappresentato dal soggetto sottinteso "loro", mentre l'Esecutore corrisponde a "ci" (ovvero noi). In questo caso, infatti, l'Iniziatore **non causa** l'azione dell'Esecutore, che risulta piuttosto beneficiario dell'azione (Simone & Cerbasi, 2001, p. 458). Pertanto, **la forza causativa esercitata dall'Iniziatore risulta nulla**.

Inoltre, il presunto Esecutore esercita un certo potere sul conseguimento del beneficio ("se insistiamo a tenere il volume così alto [...]"), aspetto che non è ammesso nelle costruzioni causative propriamente dette.

Un'ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che l'Iniziatore in "non ci faranno venire" non è identificabile con certezza. Poiché il verbo *faranno* è espresso alla terza persona plurale, potrebbe essere interpretato anche come una forma verbale impersonale, rendendo ancora più sfumato il concetto di Iniziatore, necessario affinché la costruzione sia classificata come causativa in senso proprio.

Per tutti questi motivi, l'esempio utilizzato nel quesito in oggetto ("non ci faranno venire") deve essere ricondotto alla casistica delle **'false' causative, definite come "costruzioni che, pur avendo l'aspetto esterno di una causativa, non codificano**

una situazione di controllo dell’Iniziatore sull’Esecutore” e per le quali Simone fornisce gli esempi (21a) “la zia ha fatto mangiare al nipote una buonissima torta”, (21b) “la zia fa trovare la cena pronta a suo nipote”, (21c) “fatemi avere notizie” e (22d) “mi fai lavare le mani?” (Simone, 2010, p. 193).

In altre parole, nel periodo in oggetto il verbo *fare* appare svuotato da ogni valore imperativo, andando a costituire una delle tante costruzioni lessicali complesse (dette anche verbi *polirematici* o *sintagmatici*) molto comuni in italiano, come *far sapere*, *far vedere*, *far avere*, *far credere*, ecc... che si comportano come predicati unici (Simone, 2010, p. 193).

Infine, il ricorso alla costruzione di *fare + venire* sembra servire più che altro per rendere *venire*, normalmente intransitivo, un verbo transitivo. Anche questa è una caratteristica tipica delle ‘false’ causative, come risulta dagli esempi (23) e (24) della voce già citata: “hanno finalmente fatto partire [transitivo] il treno” e “a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?” (Simone, 2010, p. 193). Insomma, riprendendo ancora una volta le parole di Simone (2010, p. 193): **“l’italiano tende a estendere l’uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative”**.

Dal momento che nella domanda era chiesta la **funzione** del verbo *fare* e non il tipo di costruzione e poiché il valore causativo espresso dalla costruzione è nullo, la risposta di cui alla lettera sub c) non può ritenersi corretta, con la conseguenza che l’intero quesito dovrebbe essere annullato.

Di conseguenza, tenuto conto di tutta la documentazione richiamata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, nonché di tutte le perizie ulteriormente depositate in atti, non vi sono motivi per escludere l’esattezza delle risposte fornite dalla medesima, con conseguente attribuzione del punteggio ulteriormente spettante.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del punteggio di 68,00/100 punti laddove, per l’accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.

La condotta del Ministero dell'Istruzione e del Merito è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che la docente odierna ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione anche solo in relazione ad una delle domande poste all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 70,00/100 e dunque partecipato alla prova orale, con ogni probabilità di poter essere inserita all'interno della graduatoria di merito stilata ed in tale sede impugnata.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza". Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: *"In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso"* (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione anche di un solo quesito in relazione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, la medesima potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto alla rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione alla prova orale del concorso ordinario in oggetto.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa
rassegna le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il ricorso principale, nonché i motivi aggiunti già presentati in data 07.10.2022 ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego sconta il pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Campania prot. n. 11881 del 20.03.2023.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 09.05.2023

Avv. Domenico Naso

